

Via libera in Commissione giustizia del senato alla riforma del codice penale e del codice di procedura penale

Il risarcimento estinguerà il reato

Introdotta una nuova causa di estinzione del reato che consiste nella condotta riparatoria/risarcitoria del responsabile di reati punibili a querela. Inasprite le sanzioni per il reato di scambio elettorale politico-mafioso e per i reati contro il patrimonio come furto in abitazione, con scasso aggravato e rapina. La Commissione giustizia del senato ha approvato il disegno di legge di riforma del codice penale e di procedura penale: da settembre sarà all'esame dell'aula.

Morelli a pag. 26

Il ddl che riforma codice penale e di procedura dopo le ferie sarà in aula al senato

Reato estinto dal risarcimento Indagini via web, uso di Trojan delimitato dal giudice

DI CLAUDIA MORELLI

Introdotta una nuova causa di estinzione del reato che consiste nella condotta riparatoria/risarcitoria del responsabile di reati punibili a querela. Inasprite le sanzioni per il reato di scambio elettorale politico-mafioso e per i reati contro il patrimonio come furto in abitazione, con scasso e aggravato e rapina. Il «Trojan», il programma malware dalle potenti capacità captatorie e dunque nuovo strumento di indagine, entra nel codice di procedura penale: sarà il giudice a deciderne il perimetro di utilizzo. La commissione giustizia del senato è riuscita ad approvare dopo un anno il disegno di legge di riforma del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (As 2067). L'aula di palazzo Madama se ne occuperà alla ripresa: il ddl è l'unico provvedimento all'esame nella settimana dal 13 al 15 settembre. E proprio il capitolo Trojan è stato uno di quelli a più alto grado di scontro politico, toccando da vicino le intercettazioni. E così, almeno stando alle ultime dichiarazioni di fuoco che si sono scambiati i rappresentanti di M5s e Pd (i primi a ritenere che la formulazione della norma sia eccessivamente «garantista» per i colletti bianchi; i secondi a difendere la scelta a tutela della privacy e nel contempo della efficienza

delle indagini), il tema rischia di essere a tutti gli effetti «il cavallo di Troia» capace di scompaginare in aula il difficile equilibrio che la commissione giustizia ha raggiunto.

Se è difficile non ritrovarsi negli enunciati di principio (rafforzare le garanzie difensive, assicurare la durata ragionevole del processo, rendere effettiva la funzione rieducativa della pena), la individuazione delle soluzioni puntuali ha scatenato feroci battaglie politiche e anche molte perplessità tecnico-giuridiche, nonostante la soddisfazione espressa dal guardasigilli Andrea Orlando; e quella dell'Unione delle camere penali, per i «miglioramenti» apportati con il nuovo testo. L'associazione Riparte il futuro ha manifestato invece qualche perplessità.

I capitoli che il ddl affronta nei 40 articoli (di cui alcuni di delega) sono tanti e delicati, molti dei quali di grande impatto sul sistema anche se passati nel «silenzio» mediatico. In sintesi indichiamo i principali.

Modifiche al codice penale. Modificata la disciplina della prescrizione: nella decorrenza, per alcuni reati di maltrattamento, violenza

sessuale, stalking, dal compimento del 18° anno di età della vittima minore; e in generale nella sospensione (allo scopo dichiarato di evitare l'andata in fumo di migliaia di processi per eccessiva durata) di un anno e sei mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e altrettanti dopo la sentenza di condanna in appello. Per alcuni reati di corruzione l'interruzione del reato avrà effetti sulla loro prescrizione, aumentandone della metà i termini. Sono inoltre disciplinati l'ampliamento delle ipotesi della procedibilità a querela di parte per i reati meno gravi contro la persona e le misure di sicurezza personale (principio di irretroattività e limiti al regime del cosiddetto doppio binario, per limitare al massimo il sacrificio della libertà personale).

Modifiche al codice di procedura penale. Nel titolo



Il trovano spazio le modifiche ad alcuni temi del processo: definizione del procedimento per incapacità dell'imputato; comunicazione del domicilio eletto con assenso del difensore d'ufficio; introduzione del diritto della parte offesa a ricevere comunicazioni sullo stato del procedimento; tetto alla possibilità di proroga della indagini preliminari e limiti temporali (tre mesi) al pm per decidere se esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione. Altri capitoli di riforma sono il giudizio abbreviato, i requisiti della sentenza e la semplificazione delle impugnazioni, anche questo capitolo delicato. È previsto che possa essere la parte stessa a proporre impugnazione (ma non per Cassazione); e che l'atto di impugnazione debba contenere l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; e stabilita l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa; e la reintroduzione del concordato sui motivi in appello; sono introdotte alcune modifiche al giudizio in Cassazione, in particolare sugli aspetti relativi alla inammissibilità del ricorso e al tema della enunciazione del principio di diritto e della rimessione alle sezioni unite.

Partecipazione al dibattimento a distanza. Diventa la regola quando l'imputato è soggetto a misure di protezione o se è imputato per reati di associazione mafiosa etc.

Intercettazioni. Nel titol-

lo IV è contenuta anche la delega per la riforma delle intercettazioni: perno della procedura è il pubblico ministero, che dovrà assicurare la riservatezza del contenuto di intercettazioni che siano inutilizzabili e/o contengano dati sensibili non pertinenti o rilevanti ai fini delle indagini sui reati per i quali si procede. Questo materiale sarà conservato in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia per i difensori delle parti e per il giudice fino allo spirare del termine delle indagini preliminari.

L'emendamento «D'Ad-dario». È introdotta una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a quattro anni) volta a punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, per recare danno alla reputazione.

Le ragioni di difesa o di cronaca escludono la punibilità. Viene infine conferita delega per la disciplina dell'utilizzo dei captatori informatici (Trojan) che potranno essere messi in funzione solo da remoto, nei limiti stabiliti dal decreto di autorizzazione del giudice.

La registrazione deve avvenire a cura della polizia giudiziaria o da incaricati, con la redazione di un verbale circostanziato e descrittivo delle modalità, tempi e durata; la registrazione deve essere inviata direttamente al server della procura.

—© Riproduzione riservata—■